

Spett.le  
**ASST PAPA GIOVANNI XXIII**  
Piazza OMS n. 1  
24127 – BERGAMO (BG)

**OGGETTO: Procedura concorsuale “aperta” – mediante utilizzo della piattaforma Sintel – per l’affidamento dei servizi di supporto alla farmacia per la gestione e l’automazione della micrologistica dei farmaci e dei dispositivi medici. durata 108 mesi. Lotto unico  
CIG: 97972491A4**

**Nomina REFERENTE D’IMPRESA.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

**in qualità di**

- legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)
- procuratore del legale rappresentante (*nel caso, allegare copia della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);
- altro, specificare (*e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)

dell’Impresa potenzialmente aggiudicataria denominata \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**NOMINA**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

come Referente dell’Impresa, che assumerà tutti gli obblighi relativi alla clausola “T&T – Tracciabilità e Trasparenza”, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e del comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché a quanto disposto dalle Linee Guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e D.G.R. XI/6605 del 30.06.2022, come di seguito riportato.

(firma) \_\_\_\_\_

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  
(artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82/2005 CAD)

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO: Carta d'Identità Referente

**NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021 e DGR Lombardia n. XI/6605 del 30.06.2022)**

### • **Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti**

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

*Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.*

*Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,(...)>>.*

*Comma 5, lettera b, art. 80, D.lgs. 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) b) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.*

### • **Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

*Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>*

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### • **Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante**

Gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative sopracitate, ferma restando la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti per finalità autorizzative o di mera comunicazione, sono assolti dai soggetti ivi indicati mediante inserimento dei dati richiesti nella scheda T&T riferita al relativo contratto di fornitura sulla Piattaforma regionale on line "T&T e adempimenti per l'anagrafica degli esecutori" accessibile all'indirizzo: <https://www.trasparenza-subcontratti.servizi.it>.

Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituita piattaforma T&T è l'aggiudicatario (tramite il referente indicato).

### • **Tempi e Modalità di trasmissione**

La compilazione della Scheda T&T, a cura dell'aggiudicatario, dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

### • **Sanzioni**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

- ➔ Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
  - sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
- ➔ Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
  - pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
- ➔ Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:
  - una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

\*\*\*

Per maggiori informazioni l'ASST Papa Giovanni XXIII rinvia l'operatore economico al proprio sito istituzionale al seguente link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti>